

# **TI\_GERICHTE 11.2019.108 vom 27. Oktober 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-10-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2019.108](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.108)

FR: TI\_GERICHTE 11.2019.108 du 27 octobre 2020

IT: TI\_GERICHTE 11.2019.108 del 27 ottobre 2020

## **Regeste**

Divorzio: liquidazione del regime dei beni, contributi alimentari per moglie e figlio maggiorenne, attribuzione di accrediti per compiti educativi

## **Erwägungen**

### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese in discussione davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni e contributi di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 21 agosto 2019 (traccia dell'invio n. \_\_\_\_\_, agli atti). Inoltrato il 19 settembre 2019, ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

### **E. 2**

In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta ( Bachofner/Pesenti , Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620), è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età del figlio, sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in corso di procedura, il figlio approvi le richieste avanzate in sua vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2019.24/25 del 4 maggio 2020 consid. 3). Nella fattispecie il figlio J\_\_\_\_\_ è divenuto maggiorenne in pendenza di appello, il 22 dicembre 2019. Il 27 gennaio 2020 egli ha dichiarato di autorizzare la madre a rappresentarlo per chiedere la conferma dei contributi alimentari in suo favore decisi dal Pretore fino al termine del percorso formativo, precisando che il premio della sua cassa malati ammonta ora a fr. 373.25 mensili, sicché il contributo alimentare va fissato in fr. 1831.35 mensili. Nelle circostanze descritte AO 1 può ritenersi abilitata a procedere anche in rappresentanza del figlio.

### **E. 3**

Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude, oltre alla citata procura di J\_\_\_\_\_, attestati del premio relativo alla cassa malati del medesimo, dal 1° gennaio 2020 in poi, di fr. 316.45 mensili per la copertura secondo la LAMal e di fr. 56.80 mensili per l'assicurazione complementare secondo la LCA. Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame i certificati in rassegna sono successivi all'emanazione

del giudizio impugnato e sono stati prodotti tempestivamente. Sono quindi ricevibili.

#### **E. 4**

Litigiosi rimangono, in appello, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale, talune pretese della moglie in liquidazione del regime dei beni, i contributi alimentari per lei e il figlio, così come la suddivisione degli accrediti per compiti educativi. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, in caso di divorzio la divisione di beni in comproprietà e la regolamentazione di altri rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A\_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 1 1.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 2 ). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio. I. Scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale

#### **E. 5**

Riassunti i criteri che disciplinano lo scioglimento di un bene in comproprietà dei coniugi (sentenza impugnata, pag. 50, consid. 7), il Pretore ha accertato che le parti concordavano sulla vendita dell'abitazione coniugale agli incanti, con riparto del provento in ragione di un mezzo ciascuno, e ne ha disciplinato le modalità (consid. 8). In accoglimento di quanto chiedeva la convenuta, egli ha deciso però di rinviare tale liquidazione al termine dell'apprendistato da parte di J\_\_\_\_\_, che nell'agosto del 2018 ha cominciato la formazione di cuoco nell'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, il marito non opponendosi a simile dilazione (sentenza impugnata, pag. 51, consid. 8). Il primo giudice non ha escluso che nel frattempo le parti potessero intendersi diversamente. Egli ha respinto invece la pretesa della convenuta, la quale esigeva la restituzione dell'ammortamento ipotecario versato dal 2 marzo 2017 in poi, la domanda – nuova – essendo stata presentata solo con il memoriale conclusivo (sentenza impugnata, pag. 52, consid. 9). Fino al termine della formazione di J\_\_\_\_\_ il Pretore ha attribuito così l'abitazione in uso alla moglie, chiamata ad assumere interessi e ammortamenti ipotecari, come pure la manutenzione dello stabile fino a quel momento. Dopo di allora egli ha previsto che le parti potranno accordarsi sullo scioglimento della comproprietà e che in caso di disaccordo il fondo sarà venduto agli incanti, fermo restando che ■alla moglie dovranno essere rimesse interamente le eventuali spese sopportate per la casa, ad esclusione della manutenzione ordinaria■ (dispositivo n. 3.4). a) L'appellante rimprovera al Pretore di avere regolato lo scioglimento della comproprietà in modo illegale, confuso e contraddittorio. Prima infatti – egli adduce – il giudice attribuisce il fondo in uso alla convenuta fino al termine della formazione professionale da parte del figlio J\_\_\_\_\_, addebitando a AO 1 interessi ipotecari, ammortamento del debito e spese di manutenzione. Poi però, al momento di liquidare la comproprietà, obbliga lui a rimborsare alla convenuta tutto quanto, tranne le spese di manutenzione ordinaria. Ciò risulta a suo parere incomprensibile. b) La doglianza dell'appellante si esaurisce in una recriminazione. Come dovrebbe essere riformato il dispositivo n. 3.4 della sentenza impugnata egli non indica, limitandosi a chiedere: “Lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 2263 RFD di \_\_\_\_\_, sezione di \_\_\_\_\_, sottostà alle norme sulla comproprietà”. Il che dice tutto e niente. È vero che un appello privo di conclusioni esplicite può risultare ammissibile se dalla sua motivazione,

eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco quanto il ricorrente intenda ottenere (DTF 137 III 622 consid. 6.2; 136 V 135 consid. 1.2 con richiami; analogamente: RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). Nel caso specifico tuttavia non si desume neppure dalla motivazione del ricorso come andrebbe disciplinato in concreto lo scioglimento della comproprietà immobiliare per non cadere nella censurata confusione e contraddizione del Pretore. Che al momento della liquidazione (apparentemente nel 2021, il figlio J\_\_\_\_\_ avendo cominciato l'apprendistato nell'agosto del 2018) AO 1 avrà il diritto di vedersi rifondere “le eventuali spese sopportate per la casa ad esclusione della manutenzione ordinaria” significa, all'atto pratico, che fino alla liquidazione dell'immobile la convenuta dovrà farsi carico della sola manutenzione ordinaria. La soluzione può risultare discutibile, in particolare per quanto attiene agli interessi ipotecari (che l'attore dovrà assumere senza poter usare la casa), ma in condizioni del genere toccava all'appellante – si ripete – proporre una concreta riforma del dispositivo n. 3.4 della sentenza impugnata e non limitarsi a chiedere genericamente che “lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 2263 sottostà alle norme sulla comproprietà”. Tanto meno in una questione retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

#### **E. 6**

L'appellante rivendica anche la comproprietà di tutti i mobili e di tutte le suppellettili poste nell'abitazione coniugale, beni che “dovranno essere spartiti” – egli ribadisce una volta ancora – “secondo le norme sulla comproprietà”. Il Pretore ha attribuito i beni in questione a AO 1, “ritenuto che il marito ha già prelevato quanto di sua spettanza”, ciò che – ha soggiunto il primo giudice – AP 1 aveva contestato all'inizio della causa, ma non più in seguito, men che meno nel memoriale conclusivo (sentenza impugnata, consid. 14). Nell'appello l'attore non nega di avere lasciato cadere la rivendicazione nel corso del processo. Sorvola del tutto l'argomento. Anche al proposito l'appello manca dunque di consistenza. II. Liquidazione del regime dei beni

#### **E. 7**

Il Pretore ha ricordato anzitutto che nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti chiunque affermi essere un bene in proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 200 cpv. 1 CC). Mancando tale prova, il bene si presume in comproprietà dei coniugi (art. 200 cpv. 2 CC). Fino a prova del contrario, inoltre, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). Posto ciò, il Pretore ha rilevato che l'attore non ha mai contestato le pretese della moglie, ma che – comunque sia – le seguenti pretese di AO 1 si giustificano: – mezzo valore di riscatto (valuta il 2 marzo 2017) di una polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ conclusa dal marito presso \_\_\_\_\_ (dispositivo n. 3.1); – mezzo valore di riscatto (valuta il 2 marzo 2017) di una polizza n. \_\_\_\_\_ conclusa dal marito presso la \_\_\_\_\_ (dispositivo n. 3.2); – il saldo di un conto IBAN \_\_\_\_\_ intestato al marito presso la Banca \_\_\_\_\_ (dispositivo n. 3.3); – la somma di fr. 3500.– con interessi al 5% dal 1° luglio 2017 per l'incasso un ritorno di sua spettanza da parte del marito (dispositivo n. 3.6); – la somma di fr. 1202.70 con interessi al 5% dal 23 gennaio 2018 per spese straordinarie in favore del figlio (dispositivo n. 3.7); – la somma di fr. 7000.– con interessi al 5% dall'8 marzo 2016, pari alla metà del prelievo eseguito dal marito su una polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ conclusa presso \_\_\_\_\_ (dispositivo n. 3.7). a) Per quanto concerne la metà dei valori di riscatto relativi alle due polizze che figurano ai dispositivi n. 3.1 e 3.2 della sentenza impugnata, il Pretore ha

accertato che il 15 dicembre 1999 l'attore ha stipulato con la \_\_\_\_\_ un contratto n. \_\_\_\_\_. Si tratta di una polizza di previdenza vincolata (“pilastro 3a”) che scadrà il 15 dicembre 2031 e che aveva un valore di riscatto di fr. 55 441.20 fino al 14 settembre 2018. Già il 24 maggio 1995 inoltre – ha continuato il Pretore – AP 1 aveva stipulato con la \_\_\_\_\_ un'altra polizza di previdenza vincolata n. \_\_\_\_\_, destinata a scadere il 24 maggio 2031, per quanto non sia noto il suo valore di riscatto (sentenza impugnata, pag. 55, consid. 12a). La previdenza individuale rientrando nella liquidazione del regime matrimoniale, in ogni modo, il Pretore ha assegnato a ogni coniuge la metà del valore di riscatto delle due polizze e ha condannato l'attore a corrispondere alla moglie la metà del valore di ognuna, valuta il 2 marzo 2017 (data della petizione; sentenza impugnata, pag. 56, consid. 12e). L'attore lamenta nell'appello che “questi obblighi sono contrari al diritto e arbitrari”. La convenuta – egli asserisce – “cui riviene l'onere della prova, non ha dimostrato che queste polizze sono di sua spettanza per la metà”. Egli rivendica così il diritto di trattenere e incassare il valore di riscatto di entrambe le polizze (richieste di giudizio n. 3.1 e 3.2). La pretesa è infondata. A parte il fatto che l'attore non ha contestato davanti al primo giudice la divisione a metà del valore di riscatto delle polizze postulata dalla moglie (ciò che l'interessato non discute e che basterebbe per dichiarare la censura irricevibile), le due coperture assicurative sono state stipulate in costanza di matrimonio. Certo, il marito ne ha finanziato i premi, ma fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge si presumono acquistati (art. 200 cpv. 3 CC). E siccome gli acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) concorrono a formare l'aumento (art. 210 cpv. 1 CC), che va poi diviso a metà (art. 215 cpv. 1 CC), incombeva a AP 1 comprovare che le due polizze sono suoi beni propri. Non toccava alla moglie dimostrarne la proprietà. b) Riguardo al conto IBAN \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ (dispositivo n. 3.3), il Pretore ne ha attribuito il saldo a AO 1. Egli ha accertato che tale relazione bancaria, intestata al marito, serviva per il versamento degli interessi e degli ammortamenti ipotecari. Dal maggio del 2015 il conto è poi stato alimentato da AO 1, che a quel momento aveva ottenuto l'alloggio coniugale in uso nella procedura a tutela dell'unione coniugale. L'attore non avendo contestato che il denaro depositato su quel conto si riconducesse a versamenti della moglie, il Pretore ha attribuito il saldo (di cui non ha accertato l'ammontare) alla medesima (sentenza impugnata, pag. 56, consid. 13). L'appellante fa valere che la convenuta non ha dimostrato di essere proprietaria di tali attivi, il conto in questione essendo intestato a lui, sicché nulla spetta alla moglie. Ora, quanto vale per le due polizze di previdenza vincolata evocate nel considerando che precede potrebbe applicarsi anche al conto presso la Banca \_\_\_\_\_, il quale – come i premi delle due polizze – è stato finanziato con acquisti. V'è da domandarsi pertanto se il saldo non andasse diviso a metà fra i coniugi. Sta di fatto che dinanzi al primo giudice l'attore non ha formulato alcuna richiesta in tal senso, tanto meno nel memoriale conclusivo del 14 gennaio 2019, il quale non contiene alcuna pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nuove domande in appello sono ammissibili, tuttavia, soltanto alle condizioni dell'art. 317 cv. 2 CPC e l'appellante neppure adombra simile eventualità. Ne segue l'inconsistenza del ricorso. c) La somma di fr. 3500.– con interessi che il Pretore ha condannato AP 1 a rimborsare alla convenuta (sentenza impugnata, dispositivo n. 3.6) si ricollega a un addebito erroneo che la Banca \_\_\_\_\_ ha eseguito il 28 febbraio 2017 in favore della \_\_\_\_\_ per una polizza nel frattempo disdetta, importo prelevato dal conto appena citato. Invece di riaccreditare l'importo sul conto di provenienza, la compagnia assicuratrice ha restituito l'importo direttamente a AP 1. Il conto presso la Banca \_\_\_\_\_ essendo alimentato dalla moglie – come detto (sopra, consid. b) – sin dal maggio del 2015, il Pretore

ha condannato AP 1 a rifondere quella somma alla convenuta (sentenza impugnata, pag. 56, consid. 13 e pag. 57, consid. 15). L'attore afferma lapidariamente: Non c'è prova agli atti che possa sorreggere questo obbligo". Una volta ancora però egli muove una contestazione non sollevata dianzi. Né egli mette in discussione per altro che quei fr. 3500.– andassero rimborsati alla moglie. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto. d) In merito alla somma di fr. 1202.70 con interessi per spese straordinarie in favore del figlio e alla somma di fr. 7000.– con interessi per la metà di un prelievo anticipato che l'attore ha eseguito da una polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata presso \_\_\_\_\_ (sentenza impugnata, dispositivo n. 3.7), l'attore adduce apoditticamente che "di nuovo manca l'onere della prova a sorreggere questo debito accollato al marito". Ma per tacere del fatto che una volta di più egli non si confronta con le motivazioni del Pretore (sentenza impugnata, pag. 57, consid. 16), la contestazione è nuova, come quelle che precedono. Quanto agli eventuali presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, l'appellante neppure vi fa cenno. Ne discende l'ulteriore irricevibilità del ricorso. III. Diritto di visita

#### **E. 8**

Il Pretore ha fissato all'appellante un diritto di visita a J \_\_\_\_\_ come quello abitualmente riconosciuto dalla giurisprudenza ticinese a ragazzi in età scolastica, ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 19.00), più una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (sentenza impugnata, dispositivo n. 4.3). Egli ha stabilito tuttavia "che al momento i diritti di visita del padre sono di fatto sospesi per volontà del figlio e che i diritti di visita sopraesposti non potranno essere imposti al minore, quasi maggiorenne■ (dispositivo n. 4.4). L'appellante chiede di accertare, in riforma dei dispositivi testé enunciati, che "a partire dal 16° anno di vita [J \_\_\_\_\_] ha unilateralmente e senza nessuna giustificazione rotto qualsiasi relazione con il padre, rifiutandosi caparbiamente di rispondere alle reiterate richieste di quest'ultimo di riallacciare i rapporti■, così sobillato anche dalla madre. Invero mal si comprende che cosa muti di sostanziale la formulazione proposta dall'appellante rispetto al dispositivo n. 4.4 della sentenza impugnata. Comunque sia, una sentenza di divorzio regola le conseguenze relative allo scioglimento del matrimonio per il futuro, a decorrere dalla sua emanazione, sicché non avrebbe senso recriminare per il passato. L'appellante sembra annettere importanza fondamentale al rifiuto opposto da J \_\_\_\_\_ di intrattenere relazioni personali con lui anche dopo l'emanazione della sentenza, segnatamente in vista di evitare il versamento di contributi alimentari al figlio. La questione sarà trattata nel considerando in appresso. IV. Contributo alimentare per il figlio

#### **E. 9**

Nella sentenza impugnata il Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di J \_\_\_\_\_ (17 anni al momento del giudizio) fino al termine della formazione professionale sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo (edizione 2018), sostituendo il costo dell'alloggio previsto dalla tabella con un terzo della pigione effettiva pagata dalla madre (fr. 518.– mensili) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella con il premio da lui effettivamente pagato (fr. 129.90 mensili). Ne è risultato un fabbisogno in denaro di fr. 1588.– mensili, assegno familiare non compreso. Il Pretore non ha riconosciuto al figlio invece alcun contributo di accudimento, J \_\_\_\_\_ essendo ormai prossimo alla maggiore età (sentenza impugnata,

pag. 43, consid. 15d). Ciò premesso, il primo giudice non ha trascurato che il diritto di visita paterno è sospeso per volontà del figlio, il quale rifiuta ogni incontro con il genitore a causa di un litigio risalente al febbraio o marzo del 2017, ma anche in ragione di un episodio più grave occorso nel giugno successivo, in esito al quale AP 1 è stato condannato penalmente per ingiurie, danneggiamento (avendo frantumato un vaso per terra) e vie di fatto nei confronti di moglie e figlio. Dopo di allora – ha continuato il Pretore – il padre ha cercato invano di rimettersi in relazione con J\_\_\_\_\_ (sentenza impugnata, pag. 35, consid. 14). Secondo il Pretore, dopo la maggiore età il ragazzo dovrà essere in grado di superare rancore e risentimento, non essendosi più verificato alcunché di spiacevole tra lui e il padre dopo il marzo del 2017. Il Pretore ha rilevato pertanto che “se questa situazione di totale rottura dei rapporti dovesse perdurare per il futuro (quindi anche dopo la maggiore età del figlio) senza colpa del padre, non è esclusa a priori la possibilità per quest'ultimo di chiedere la soppressione del contributo da lui dovuto” (sentenza impugnata, pag. 70, consid. 22e).

#### **E. 10**

L'appellante fa valere in primo luogo che creditore del contributo alimentare dopo la maggiore età è unicamente il figlio e nulla dimostra che dopo i 18 anni questi continuerà ad abitare con la madre. Egli ribadisce inoltre che J\_\_\_\_\_ rifiuta qualsiasi contatto con lui. Nessuno lo ha informato per esempio – egli soggiunge – che J\_\_\_\_\_ ha superato la quarta media, nessuno lo ha invitato alla festa di fine anno scolastico, nessuno gli ha annunciato la cresima del ragazzo, nessuno lo ha informato che il figlio si è infortunato con uno scooter appena acquistato, nessuno lo ha avvertito che J\_\_\_\_\_ ha intrapreso un apprendistato di cuoco all'Ospe dale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Nelle circostanze descritte – continua l'appellante – il figlio non può pretendere l'erogazione di un contributo alimentare. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 conferma, in rappresentanza del figlio maggiorenne, l'assenza di relazioni tra J\_\_\_\_\_ e il padre, ma reputa che ciò non possa essere imputato al figlio, il tutto risalendo ai citati avvenimenti del 2017. Non è quindi colpa del figlio – essa sostiene – se l'attore non ha più avuto notizie di lui. a) Nella misura in cui l'appellante allega che creditore del contributo alimentare dopo la maggiore età è unicamente il figlio, la questione è superata, avendo J\_\_\_\_\_ esplicitamente autorizzato la madre a procedere in sua vece anche per i contributi di mantenimento ancora litigiosi alla sua maggiore età (sopra, lett. M in fine). Si giustifica in ogni modo di stabilire nella sentenza che il contributo alimentare sia versato direttamente al figlio maggiorenne, come prevede l'art. 289 cpv. 1 CC. Il contributo alimentare per il figlio minorenni rimane disciplinato invece dall'assetto a protezione dell'unione coniugale, la sentenza del Pretore essendo stata appellata. E siccome un appello ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC), il giudizio del Pretore dispiega effetti, al più presto, dal momento in cui interviene la sentenza di questa Camera. Quanto alla possibilità che dopo i 18 anni J\_\_\_\_\_ non continui necessariamente ad abitare con la madre, l'appellante prospetta una mera ipotesi, non risultando da nessun atto di causa che il ragazzo intenda costituire un domicilio proprio. Al proposito non giova pertanto attardarsi. b) Per quel che attiene al comportamento di J\_\_\_\_\_, è vero che – secondo giurisprudenza – il rifiuto di ogni rapporto personale con un genitore da parte di un figlio maggiorenne, dovuto al suo solo comportamento, può giustificare un rifiuto del contributo alimentare. Il comportamento del figlio deve tuttavia denotare una colpa, ciò che va apprezzato dal punto di vista soggettivo del figlio. Il quale deve avere provocato l'interruzione delle relazioni personali con il suo contegno inflessibile, con la sua attitudine particolarmente litigiosa oppure con la sua ostilità profonda. In altre

parole, al figlio deve potersi rimproverare la responsabilità dei mancati rapporti con il genitore chiamato a versare i contributi di mantenimento (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti, confermata dal Tribunale federale con sentenza 5A\_182/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020 consid. 6a con ulteriori rimandi). Dovendosi valutare il comportamento – sia pure oggettivamente riprovevole – di un figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori divorziati, la giurisprudenza impone poi particolare cautela per tenere conto delle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere scaturite. Le condizioni cambiano progressivamente, tuttavia, con il trascorrere del tempo. Più il figlio lascia alle spalle la maggiore età, più si può esigere da lui che acquisisca distacco e si allontani dal passato (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020 consid. 6b con rinvii). c) Nella fattispecie il Pretore non poteva ancora applicare la giurisprudenza appena riassunta, poiché al momento in cui ha statuito, il 19 agosto 2019, il figlio non era ancora maggiorenne ed egli non era in grado pronosticare il comportamento del ragazzo dopo il 22 dicembre successivo. Si è limitato perciò ad avvertire J\_\_\_\_\_ – come detto (sopra, consid. 9 in fine) – che “se questa situazione di totale rottura dei rapporti dovesse perdurare per il futuro (quindi anche dopo la maggiore età del figlio) senza colpa del padre, non è esclusa a priori la possibilità per quest'ultimo di chiedere la soppressione del contributo da lui dovuto”. Circa le scorrettezze che l'appellante deplora esemplificativamente nei suoi confronti, esse risalgono alla minore età del figlio e non giustificano una soppressione del contributo alimentare dopo i 18 anni in virtù della citata giurisprudenza. Per quanto riguarda il comportamento del figlio dopo il 22 dicembre 2019, tutto si ignora sull'evolvere della situazione, a cominciare dagli eventuali tentativi messi in atto dal padre per riallacciare rapporti personali con lui. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2020 all'appello AO 1 sembra ammettere, in rappresentanza del figlio, che dopo la maggiore età di quest'ultimo nulla sia mutato, ma il memoriale segue di appena un mese i 18 anni del ragazzo. Stessero tuttora le cose nello stesso modo, nulla impedirebbe all'appellante di chiedere al Pretore la soppressione del contributo alimentare per il figlio (art. 286 cpv. 2 CC), il quale non può seriamente esigere – da un lato – contributi alimentari e persistere – dall'altro – nel rifiuto di ogni relazione con il padre per un litigio e una scenata familiare che risale al marzo del 2017. Appurare se ciò sia il caso imporrebbe tuttavia accertamenti che l'incarto della causa non permette di operare in appello. d) Nella sua comunicazione a questa Camera, acclusa da AO 1 alle osservazioni all'appello, il figlio fa valere che il premio della sua cassa malati è passato da fr. 129.90 mensili (computati dal Pretore) a fr. 373.25 mensili nel 2020, sicché egli chiede un aumento del contributo alimentare da fr. 1588.– a fr. 1831.35 mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore ha già disposto nondimeno che “dal 1° gennaio 2020 e sino alla fine del percorso formativo” il contributo alimentare di fr. 1588.– mensili per il figlio “verrà aumentato della differenza tra il premio effettivo pagato alla cassa malati e l'importo di fr. 129.90” mensili (dispositivo n. 5 cpv. 2). Non è necessario perciò che questa Camera intervenga al proposito. Senza dimenticare, ad ogni buon conto, che i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. In linea di massima un figlio – anche minorenni – con attività lucrativa è tenuto a sovvenire a sé stesso con l'equivalente di un terzo del proprio guadagno (come prevedono le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello: RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6; più severa: sentenza del Tribunale federale 5A\_664/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 527). Nella

fattispecie J \_\_\_\_\_ è apprendista cuoco nell'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. I salari minimi per apprendisti fissati dal Dipartimento ticinese dell'educazione, della cultura e dello sport prevedono, per cuochi al primo anno di formazione, uno stipendio di fr. 1020.– mensili ([https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/sportello/2020\\_Salari\\_e\\_orari.pdf](https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/sportello/2020_Salari_e_orari.pdf)). Di fronte a una richiesta di aumento del contributo alimentare AP 1 potrà opporre che di ciò si tenga conto, eventualmente nel quadro di un'azione di modifica del contributo medesimo.

V. Contributo alimentare per la moglie

## **E. 11**

Relativamente al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha riscontrato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione di lei, conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. In mancanza di dati, tuttavia, sul livello di vita raggiunto dalle parti al momento della separazione il Pretore ha ripreso gli accertamenti esperiti a protezione dell'unione coniugale, precisando che la metà dell'eccedenza risultante a suo tempo dal bilancio familiare va aggiunta al fabbisogno minimo di ogni coniuge dopo la separazione (sentenza impugnata, pag. 65, consid. 21). Sulla base di tali premesse egli ha accertato che durante la vita in comune il reddito del marito era di fr. 6911.50 mensili, quello della moglie di fr. 3042.– mensili e che il fabbisogno della coppia ammontava a fr. 6265.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, costo dell'alloggio fr. 1554.40, premio della cassa malati fr. 855.80, dentista fr. 32.60, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 77.80, assicurazione responsabilità civile professionale della moglie fr. 20.–, leasing delle automobili fr. 599.70, assicurazione delle automobili fr. 135.45, imposte di circolazione fr. 54.50, spese d'automobile fr. 200.–, tassa rifiuti fr. 11.70, onere fiscale fr. 1023.–). A tale fabbisogno si aggiungeva inoltre il fabbisogno in denaro di J \_\_\_\_\_ (fr. 1650.– mensili, assegno familiare non compreso). Secondo il Pretore, prima della separazione i coniugi fruivano così di un margine disponibile di fr. 1019.– mensili ciascuno sul rispettivo fabbisogno minimo (sentenza impugnata, pag. 65, consid. 21). Al momento del divorzio il Pretore ha calcolato il reddito della moglie in fr. 3363.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3873.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1036.–, premio della cassa malati fr. 503.–, spese mediche fr. 114.05, dentista fr. 70.45, leasing dell'automobile fr. 244.80, assicurazione dell'automobile fr. 120.90, imposta di circolazione fr. 13.80, spese d'automobile fr. 100.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 39.40, assicurazione sulla vita fr. 38.60, tassa rifiuti fr. 11.70, onere fiscale fr. 230.90). Egli ne ha desunto che per salvaguardare il tenore di vita sostenuto prima della separazione la convenuta necessita di fr. 510.60 mensili per coprire il fabbisogno minimo, cui si aggiunge il citato margine disponibile di fr. 1019.– mensili (sentenza impugnata, pag. 66, consid. 22). Quanto alla situazione economica del marito al momento del divorzio, il Pretore ha appurato un reddito di fr. 6913.70 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3094.20 mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 460.–, riscaldamento fr. 67.50, premio della cassa malati fr. 368.15, spese mediche fr. 118.80, tassa acqua potabile fr. 7.50, leasing dell'automobile fr. 404.25, assicurazione dell'automobile fr. 165.20, imposta di circolazione fr. 73.40, carburante fr. 100.–, assicurazione sulla vita fr. 189.40, onere fiscale fr. 290.–). Il marito avendo diritto anch'egli al tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, il primo giudice ha cumulato all'importo di fr. 3094.20 mensili il noto margine disponibile di fr. 1019.– mensili,

per complessivi fr. 4113.20 mensili (sentenza impugnata, pag. 68, consid. 22). Ne ha concluso, il Pretore, che con il proprio reddito di fr. 6913.70 mensili AP 1 può coprire il proprio fabbisogno minimo (fr. 3094.20 mensili), può finanziare il fabbisogno in denaro del figlio (fr. 1588.– mensili, assegno familiare non compreso) e conservare fr. 1720.90 mensili. Di per sé egli avrebbe diritto di trattenere inoltre fr. 1019.– mensili, pari al margine disponibile di cui godeva durante la vita in comune. Dato però che analogo diritto può vantare la moglie e che la somma di fr. 1720.90 non può garantire tale agio a entrambi i coniugi, egli ha riconosciuto a AO 1 il diritto di vedersi finanziare l'ammanto nel suo fabbisogno minimo (fr. 510.60 mensili) e il diritto di ricevere metà di fr. 1720.90 (cioè fr. 860.45 mensili). Ne è risultato un contributo alimentare di fr. 1371.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (sentenza impugnata, pag. 71, consid. 23). Dal 1° gennaio 2020 il Pretore ha ritenuto che il margine disponibile della moglie si trovi ridotto del maggior premio della cassa malati per il figlio dopo i 18 anni (rispetto ai fr. 129.90 mensili pagati da minorenne). Oltre a ciò, dal mese successivo all'eventuale vendita dell'abitazione coniugale il Pretore ha considerato che, non avesse ancora il figlio terminato la formazione a quel momento, la pigione della moglie aumenterà a fr. 1400.– (anche se la quota di un terzo va compresa nel fabbisogno in denaro di J\_\_\_\_\_ ), ciò che riduce il margine disponibile dei coniugi a fr. 911.75 mensili ciascuno. Il primo giudice ha fissato così il contributo alimentare per la convenuta in fr. 1319.– mensili. Al momento in cui il figlio avrà ultimato la formazione e decadrà il contributo alimentare per lui, data la pigione della moglie di fr. 1400.– mensili e il minimo esistenziale di lei ricondotto a fr. 1200.– mensili, il Pretore ha ritenuto che entrambi i coniugi potranno vedersi ripristinare il pieno tenore di vita, sicché la moglie ha diritto a un contributo alimentare di fr. 1743.60 mensili fino al pensionamento (sentenza impugnata, pag. 71 seg., consid. 23).

## **E. 12**

L'appellante censura anzitutto la scarsa chiarezza dei dispositivi inerenti al contributo alimentare per la moglie. Afferma di non capire in che cosa consista la diminuzione del margine disponibile dal 1° gennaio 2020 e di non comprendere se i dispositivi n. 6.1, 6.2 e 6.3 siano alternativi o cumulativi, chiedendo per finire di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per un chiaro giudizio. a) Nella sentenza impugnata il dispositivo in questione è così formulato: 6. Il signor AP 1 verserà alla signora AO 1, sino al pensionamento della stessa, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare mensile di: 6.1 fr. 1371.– (di cui fr. 860.45 quale ½ dell'eccedenza) ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2020 l'eccedenza sarà diminuita dell'importo pari a ½ della differenza tra il premio effettivo che J\_\_\_\_\_ pagherà per la cassa calati e l'attuale premio di fr. 129.90; 6.2 fr. 1319.75 (di cui fr. 911.75 quale ½ dell'eccedenza) a partire dalla vendita dell'abitazione coniugale se il figlio non ha ancora terminato la formazione professionale, ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2020 l'eccedenza sarà diminuita dell'importo pari a ½ della differenza tra il premio effettivo che J\_\_\_\_\_ pagherà per la cassa malati e l'attuale premio di fr. 129.90; 6.3 fr. 1743.60 (di cui fr. 1019.00 quale ½ dell'eccedenza) a partire dalla vendita dell'abitazione coniugale e senza obblighi contributivi a favore del figlio J\_\_\_\_\_. Che tale dispositivo non sia un esempio di chiarezza e di univocità è manifesto, come di difficile lettura è del resto la sentenza impugnata in merito al contributo alimentare per la moglie. Dalla motivazione del giudizio si può arguire tuttavia che il Pretore ha inteso modulare il contributo alimentare per la convenuta in base al premio della cassa malati per il figlio, premio che è destinato a lievitare alla maggiore età del ragazzo (sentenza impugnata, pag. 71 a metà). Sotto questo profilo non soccorrono gli

estremi per annullare il dispositivo impugnato. b) Quanto all'alternativa o al cumulo degli importi previsti ai n. 6.1, 6.2 e 6.3 del dispositivo, il n. 6.1 condanna il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1371.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale e non è alternativo agli altri due. Il n. 6.2 regola la situazione nel caso in cui la vendita dell'abitazione coniugale intervenisse per intesa dei coniugi prima che il figlio termini la formazione professionale. Il n. 6.3 infine disciplina la situazione al momento in cui il figlio avrà terminato la formazione professionale e l'attore non dovrà più assicurarne il sostentamento. Non si può dire che la portata di quei dispositivi sia inintelligibile. Nemmeno da tale punto di vista si ravvisano dunque le condizioni per annullare il dispositivo impugnato.

### **E. 13**

Nel merito l'appellante rifiuta ogni contributo alimentare alla moglie, rimproverando a quest'ultima di avere deliberatamente provocato lo stato di necessità in cui si trova. Intrattenendo per anni una relazione extraconiugale – egli prosegue – costei lo ha obbligato a chiedere il divorzio. Essa inoltre ha ridotto unilateralmente il proprio grado d'occupazione dal 100 all'80%, ciò che si giustifica ancor meno, entrambi i figli essendo ormai maggiorenni. L'appellante ricorda poi di avere quantificato il proprio fabbisogno minimo, nel memoriale conclusivo di prima sede, in fr. 2133.30 mensili e quello della moglie in fr. 4650.10 mensili, sicché egli accusa un disavanzo di fr. 2133.30 mensili, mentre la moglie registra un'eccedenza di fr. 2099.90 mensili. Egli si duole altresì che nel suo fabbisogno minimo il Pretore gli abbia riconosciuto un costo dell'alloggio di appena fr. 460.– mensili (rispetto ai fr. 1554.40 mensili riconosciuti alla moglie) e un minimo esistenziale di soli fr. 850.– mensili quantunque egli non conviva con la sua compagna. Infine il Pretore ha trascurato – egli soggiunge – il suo fragile stato di salute, ha sottostimato i costi di cura, così come quelli d'automobile, e ha conteggiato nel fabbisogno minimo della convenuta “due volte, se non tre, gli stessi importi”, dagli interessi ipotecari agli ammortamenti. Riguardo al figlio J\_\_\_\_\_, l'appellante sottolinea ch'egli ha uno stipendio di apprendista e può contribuire alla pigione della madre con almeno fr. 300.– mensili, né si giustifica il costo dell'alloggio che il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno in denaro di lui (fr. 200.– mensili), di modo che nel fabbisogno minimo della convenuta va inserita una locazione non superiore a fr. 800.– mensili (memoriale, punto 16). Per quel che è poi di AO 1, l'attore lamenta che il Pretore abbia incluso nel fabbisogno minimo di lei costi dentari per fr. 70.45 mensili privi di qualsiasi giustificativo e spese legali di fr. 300.– mensili, salvo condannare lui medesimo alla rifusione di ripetibili. Epiloga infine l'appellante, ripetendo che alla convenuta va ascritta una capacità lucrativa piena (e non solo dell'80%) e non va attribuito alcun accredito per compiti educativi ai fini della rendita AVS, pretesa da lei avanzata solo dopo lo scambio degli allegati preliminari “e pertanto nulla in quanto inesistente”. Da ultimo l'appellante contesta anche l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

### **E. 14**

I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente. Ciò è il caso, di regola, quando il matrimonio è durato a

lungo o quando dal matrimonio sono nati figli comuni (esempi di matrimoni con e senza influsso concreto sulla situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/ Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 236 n. 05.14 e pag. 238 n. 05.16). Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo , sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 9a).

#### **E. 15**

Il primo stadio del ragionamento illustrato dianzi consiste nel definire il “debito mantenimento” a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC accertando il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica. In concreto il Pretore si è fondato – come detto – sui dati ripresi dalla procedura a tutela dell'unione coniugale, giungendo alla conclusione che durante la comunione domestica ogni coniuge fruiva di un margine disponibile di fr. 1019.– mensili. Tale accertamento non è contestato dall'appellante. Per conservare quel tenore di vita (“debito mantenimento”), di conseguenza, AO 1 dovrebbe continuare a beneficiare di fr. 1019.– mensili oltre al proprio fabbisogno minimo attuale.

#### **E. 16**

Il secondo stadio del ragionamento consiste nel sapere se e in che misura la convenuta sia in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento. L'appellante sostiene che alla moglie va imputato un reddito di fr. 4250.– mensili per l'attività che essa già svolge all'80%, ove appena portasse il grado d'occupazione a tempo pieno. Il Pretore ha accertato il reddito dell'interessata in fr. 3363.– con riferimento agli atti del procedimento cautelare (attività all'80%: sentenza impugnata, pag. 67, consid. 22a), rinunciando a imputare alla convenuta un guadagno per attività a tempo pieno. Egli non ha disconosciuto che nella procedura a tutela dell'unione coniugale la moglie si era detta intenzionata ad aumentare il proprio grado d'occupazione e che da allora sono trascorsi quattro anni (sentenza impugnata, pag. 29, consid. 13). Ha ritenuto tuttavia che ormai, a 53 anni compiuti e con problemi di depressione, come ha dichiarato la psicologa S\_\_\_\_\_, AO 1 non sia più in grado di intraprendere un'attività a tempo pieno (sentenza impugnata, pag. 30 segg., consid. 13). Con tali argomenti l'appellante non si confronta minimamente. Afferma che la convenuta ha ridotto unilateralmente il proprio grado d'occupazione dal 100 all'80%, ma ciò non risulta dagli atti. Sui problemi di salute accennati dal Pretore, poi, egli neppure si esprime. E non è compito di questa Camera inquisire di propria iniziativa (art. 277 cpv. 1 CPC). Occorre ancora esaminare, in condizioni del genere, se e in che misura la convenuta sia in grado di sovvenire da sé al proprio debito mantenimento. a) Per quanto concerne il fabbisogno minimo di AO 1 al momento del divorzio, l'appellante vi include il fabbisogno in denaro di

J\_\_\_\_\_ (senza l'assegno familiare di fr. 200.– mensili), ma vi deduce una partecipazione del figlio (fr. 300.– mensili) al costo dell'alloggio. Da tale modo di procedere va subito sgombrato il campo. Il fabbisogno minimo è quello della convenuta e il fabbisogno in denaro è quello del figlio. Nella giurisprudenza di questa Camera l'uno non va commisto all'altro. b) Riguardo al fabbisogno in denaro della sola convenuta, l'appellante chiede di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 800.– mensili. Il Pretore l'ha riconosciuto in fr. 1554.40 mensili complessivi (interessi ipotecari fr. 573.64, ammortamento fr. 695.18, riscaldamento fr. 182.–, spazzacamino fr. 10.83, acqua potabile fr. 23.50, tassa di canalizzazione fr. 14.80 mensili), ridotti a fr. 1036.– mensili per tenere conto della quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro di J\_\_\_\_\_ (sentenza impugnata, pag. 28 in alto). Dopo la vendita dell'abitazione coniugale il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della convenuta una locazione di fr. 1400.– mensili. L'appellante riconosce alla convenuta – come detto – un costo dell'alloggio di fr. 800.– mensili, ma non spiega come giunga a tale cifra. Neppure sfogliando il carteggio di prima sede si evincono ragguagli. Risulta soltanto che la stima di fr. 800.– mensili si riconduceva alla stima di quanto le parti avevano concordato nella procedura a tutela dell'unione coniugale (verbale del 22 aprile 2015 nell'inc. SO.2015.108, n. 3). Quanto all'argomento secondo cui il Pretore avrebbe conteggiato in doppio o in triplo interessi e ammortamenti, si ignora finanche a quali oneri l'attore si riferisca. c) Nel fabbisogno minimo della convenuta l'appellante chiede inoltre di fissare il premio della cassa malati in fr. 407.– mensili, le “assicurazioni” in fr. 125.10 mensili complessivi, le spese mediche in fr. 166.30 mensili complessivi, il leasing dell'automobile in fr. 212.75 mensili, l'imposta di circolazione in fr. 27.25 mensili e l'onere fiscale in fr. 350.– mensili, rinviando al suo memoriale conclusivo. A parte il fatto però che le cure mediche, l'imposta di circolazione e l'onere fiscale sono stati accertati dal primo giudice in importi minori rispetto a quanto l'attore chiede, in un appello occorre confrontarsi con le argomentazioni del Pretore, non limitarsi a ripetere allegazioni di prima sede. Un appellante deve spiegare perché il primo giudice sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3; 138 III 375 consid. 4.3.1). In concreto l'appello non adempie lontanamente simili requisiti. Si aggiunga che il premio della cassa malati di fr. 503.– mensili è comprovato (doc. 13), mentre l'importo di fr. 407.– mensili evocato dall'attore risale ai tempi della protezione dell'unione coniugale (verbale del 22 aprile 2015 nell'inc. SO.2015.108, n. 3). Circa le “assicurazioni” di fr. 125.10 mensili, non è chiaro a quali assicurazioni l'appellante si riferisca, mentre il leasing di fr. 244.80 mensili è stato riconosciuto dal Pretore perché l'attore non ne contestava il principio e perché nel proprio fabbisogno minimo AP 1 si è visto inserire un importo maggiore. Con siffatte motivazioni l'interessato non si confronta per nulla. d) Dal fabbisogno minimo della convenuta l'appellante chiede di stralciare le spese del dentista siccome non dimostrate. Il Pretore ha calcolato l'importo di fr. 70.45 mensili in base alle spese sopportate mediamente da AO 1 nel 2015, 2016, 2017 e 2018 (sentenza impugnata, pag. 28 con richiamo al doc. 12 nell'inc. SO.2017.13 e al doc. 14 nell'inc. CA.2018.3). L'appellante non discute tale motivazione. Riguardo infine a un'indennità di fr. 300.– mensili che il Pretore avrebbe riconosciuto alla convenuta per spese legali, indennità contestata dall'appellante, nel fabbisogno minimo di AO 1 non figura nulla del genere. Un'indennità di fr. 333.– mensili figurava nel fabbisogno minimo della moglie accertato in sede cautelare (sentenza impugnata, pag. 27 in fondo), ma non più in quello calcolato ai fini del divorzio. E l'appellante non ha impugnato il sindacato cautelare (dispositivi n. 1 e 2 della sentenza

impugnata). e) L'interessato allega infine che il figlio O\_\_\_\_\_ di 24 anni, il quale vive con la convenuta ed esercita un'attività lucrativa, va chiamato a contribuire con fr. 300.– mensili al costo dell'alloggio materno. Egli dimentica tuttavia che la convenuta si è già vista ridurre il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo di un terzo (da fr. 1554.40 a fr. 1036.– mensili) per tenere conto della quota (fr. 518.– mensili) compresa nel fabbisogno in denaro di J\_\_\_\_\_ (sopra, lett. b). Ulteriori decurtazioni non sarebbero pertanto legittime.

#### **E. 17**

Rimane da esaminare il terzo stadio del predetto ragionamento, che consiste nel valutare equamente la capacità contributiva dell'attore e fissare il contributo di mantenimento per la convenuta in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Il Pretore ha accertato il reddito di AP 1, come si è visto, in fr. 6913.70 mensili netti, rinviando a quanto ha spiegato nella procedura cautelare (sentenza impugnata, pag. 68, consid. 22). In tale ambito egli non ha trascurato che il marito dichiarava uno stipendio di fr. 6327.– mensili, ma ha constatato che tale salario non comprendeva la quota di tredicesima, sicché il reddito effettivo risulta di fr. 6913.– mensili (sentenza impugnata, pag. 22, consid. 10). Nell'appello l'interessato dichiara una volta ancora che il proprio stipendio è di fr. 6327.– mensili, rinviando al memoriale conclusivo, ma sull'accertamento del Pretore non prende posizione. Ne discende, su questo punto, l'irricevibilità del ricorso per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

#### **E. 18**

In merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di computare nel medesimo i contributi alimentari di fr. 2500.– mensili da lui versati a moglie e figlio in via cautelare. La pretesa è manifestamente infondata. I contributi cautelari non sono più dovuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Non è dato a divedere quindi con che legittimazione l'attore pretenda di inserirli nel proprio fabbisogno minimo. Per quanto concerne invece le poste del fabbisogno minimo contestate dall'appellante, esse vanno esaminate singolarmente. a) L'appellante chiede di portare a fr. 1200.– il minimo esistenziale del diritto esecutivo che il Pretore gli ha riconosciuto in soli fr. 850.– mensili (metà del minimo esistenziale per coppia) mensili, facendo valere di non abitare affatto con la sua compagna. Secondo il primo giudice, l'attore attende solo la sentenza di divorzio per andare a vivere con lei (sentenza impugnata, pag. 70 in alto, consid. 22). Si tratta per vero di un'illusione. Certo, nella sua deposizione la compagna dell'appellante non ha escluso una futura convivenza, ma neppure l'ha data per prevista né tanto meno per probabile. Allo stato attuale delle cose, di conseguenza, AP 1 non vive in coppia con lei e non v'è ragione per non riconoscergli il minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili contemplato dal diritto esecutivo per una persona sola. b) Si duole l'appellante che il Pretore gli abbia riconosciuto soltanto fr. 67.50 mensili per le spese di riscaldamento, spese che a suo avviso ammontano ad almeno fr. 150.– mensili. Il Pretore ha rilevato nella sentenza impugnata che per il 2017 l'attore aveva dimostrato unicamente due pagamenti: l'uno di fr. 121.75 risalente al 20 settembre 2017 e l'altro di fr. 150.– eseguito il 20 ottobre 2017. Egli ha stimato perciò il costo del riscaldamento in fr. 135.– mensili (media dei due pagamenti), riportando la cifra su sei mesi, onde una spesa di fr. 67.50 mensili (pag. 23 in basso, consid. 10b). L'appellante sostiene che a \_\_\_\_\_ il riscaldamento rimane acceso almeno per sette mesi, da settembre a marzo, e non solo fino a febbraio. Sta di fatto che tutto quanto egli ha dimostrato per il 2017 è un esborso di fr. 271.75 per due mesi. E in una causa di divorzio occorre recare la prova piena delle proprie pretese. La mera verosimiglianza applicabile alle

allegazioni in una procedura sommaria a protezione dell'unione coniugale non basta. Anche al proposito l'appello manca di buon esito. c) Secondo l'appellante le spese d'automobile nel suo fabbisogno minimo vanno fissate in almeno fr. 170.– mensili, importo a suo dire documentato dagli estratti ■ \_\_\_\_\_ e dal normale andamento delle cose. Il primo giudice ha riconosciuto spese per fr. 100.– mensili, come nel fabbisogno minimo della moglie, rilevando che il documento giustificativo prodotto dall'attore (doc. FF) riguarda in realtà “lavori su un motorino” e non risulta attestare spese ricorrenti (sentenza impugnata, pag. 24, consid. 10e). Il doc. FF è effettivamente una fattura della ditta \_\_\_\_\_ s.n.c. di \_\_\_\_\_ per la riparazione di un ciclomotore \_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_”. Agli atti figura poi una fattura ■ \_\_\_\_\_, inerente però alla fornitura di pellet (doc. 7). Altri documenti relativi a spese d'automobile non risultano (leasing, assicurazione e imposta di circolazione sono già stati inseriti nel fabbisogno minimo in aggiunta). Nulla giustifica perciò di scostarsi al proposito dalla sentenza impugnata. d) Per quel che riguarda le spese di cura, l'appellante chiede di riconoscergli fr. 122.55 mensili, avendo egli dimostrato di dover assumere i farmaci “\_\_\_\_\_” e “\_\_\_\_\_” a vita, come confermano i certificati medici agli atti. Il Pretore ha calcolato in fr. 118.80 mensili la partecipazione dell'attore alle spese mediche facendo capo a un estratto (doc. F) della cassa malati per l'anno 2017 (sentenza impugnata, pag. 23, consid. 10a). L'estratto indica spese a carico dell'assicurato per fr. 1425.75 annui, ovvero fr. 118.80 mensili (doc. F, pag. 2). Che cosa giustificerebbe l'importo di fr. 122.55 mensili l'appellante non spiega. e) Quanto infine alle altre voci contestate dall'appellante, esse si ricollegano a spese di telefono (fr. 225.– mensili), di parcheggio (fr. 40.– mensili), a costi alimentari (fr. 800.– mensili), a spese “per animale” (fr. 100.– mensili), a oneri di abbigliamento (fr. 150.– mensili), di parrucchiere (fr. 40.– mensili), di dentista (fr. 174.– mensili), a spese legali (fr. 450.– mensili), a interessi per debiti (fr. 20.85 mensili), a spese per il tempo libero (fr. 180.– mensili) e a imposte (fr. 470.– mensili). Per tacere dal fatto che spese telefoniche, alimentari, di abbigliamento, di parrucchiere e per il tempo libero sono già comprese nel minimo vitale del diritto esecutivo (tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 68/2009 pag. 6292, cifra I), ancora una volta l'appellante si limita però a elencare pretese rinviando telegraficamente al memoriale conclusivo, ciò che – come detto (considerando 16c) – non è ammissibile. Anche per quel che è delle spese di parcheggio, “per animale”, del dentista e per le spese legali, il Pretore ha spiegato come mai non le ha riconosciute (sentenza impugnata, pag. 24 in fondo), così come ha motivato perché ha fissato l'onere fiscale in fr. 290.– mensili, perché non ha riconosciuto gli interessi sul debito ipotecario (sentenza impugnata, pag. 25) e perché dopo il divorzio non ha più incluso spese legali nei fabbisogni minimi delle parti (sentenza impugnata, pag. 67 a metà, considerando 22). Incombeva all'appellante confrontarsi con tali motivazioni, non limitarsi a riproporre le sue richieste come se si trovasse ancora davanti a un giudice naturale.

## **E. 19**

Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta, in ultima analisi, di fr. 3444.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo aumentato da fr. 850.– a fr. 1200.– mensili). Ciò significa che, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo e finanziato il fabbisogno in denaro di J \_\_\_\_\_ (fr. 1588.– mensili), con un reddito di fr. 6913.70 mensili egli conserva fr. 1881.50 mensili. Entrambi i coniugi avrebbero diritto inoltre a un margine disponibile di fr. 1019.– mensili sul rispettivo fabbisogno minimo per salvaguardare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. AO 1 accusa tuttavia un ammanco di fr. 510.60 mensili sul proprio fabbisogno minimo. Colmato tale disavanzo, all'attore

rimangono fr. 1370.90 mensili, insufficienti per garantire a entrambi i coniugi il margine disponibile di fr. 1019.– mensili di cui le parti fruivano durante la comunione domestica. Nelle cir-costanze descritte non rimane che dividere a metà l'agio di fr. 1370.90 registrato dall'appellante. La convenuta ha diritto così a un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili arrotondati (fr. 510.60 più fr. 685.45 mensili). Una volta venduta l'abitazione coniugale la situazione cambia, che il figlio abbia o non abbia ultimato la formazione professionale. Se non avrà ancora concluso l'apprendistato, il costo dell'alloggio compreso nel fabbisogno in denaro della convenuta scenderà in ogni modo da fr. 1036.– mensili (sopra, consid. 16b) a fr. 933.– mensili, ovvero fr. 1400.– (non contestati: consid. 11 in fine) meno un terzo compreso nel fabbisogno in denaro del figlio. L'ammanto nel fabbisogno minimo di AO 1 diminuirà così a fr. 407.– mensili. Aumenterà il margine disponibile dell'attore, che passerà da fr. 1370.90 mensili a fr. 1474.50 mensili. Colmato il disavanzo nel fabbisogno minimo della convenuta, quest'ultima avrà diritto così a un contributo alimentare di fr. 1145.– mensili (fr. 407.– più fr. 737.25 mensili). Al momento in cui il figlio avrà concluso l'apprendistato nel fabbisogno minimo della convenuta andrà computato l'intero costo dell'alloggio (fr. 1400.– mensili), sicché costei accuserà un ammanco di fr. 874.60 mensili. L'attore fruirà tuttavia di un agio di fr. 3469.50 mensili (reddito fr. 6913.70, meno il fabbisogno minimo di fr. 3444.20), non dovendo più mantenere il figlio. Una volta coperto il disavanzo nel fabbisogno minimo della convenuta, egli rimarrà con fr. 2595.20 mensili da dividere a metà con la medesima. AO 1 avrebbe diritto così a un contributo alimentare di fr. 2172.20 mensili (fr. 874.60 mensili più fr. 1297.60 mensili). Il contributo non deve eccedere tuttavia il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, di modo che il margine disponibile di fr. 1297.60 mensili va ricondotto a fr. 1019.– mensili, per un contributo alimentare che ascenderebbe a fr. 1893.– mensili. Il Pretore avendo fissato tale contributo in fr. 1743.60 mensili, ciò che la convenuta non ha appellato, l'ammontare non può eccedere tale soglia.

#### **E. 20**

Non si deve dimenticare ad ogni modo che i contributi alimentari per la moglie fissati dopo la vendita dell'abitazione coniugale potranno risultare – in tutto o in parte – eccessivi al momento in cui la convenuta avrà incassato il provento netto dell'alienazione immobiliare, pur considerando un'adeguata previdenza per la vec-chiaia. A quel momento infatti AO 1 potrà risultare in grado di sostentarsi – in tutto o in parte – con mezzi propri. In simili circostanze l'attore potrebbe anche ritenersi legittimato a chiedere, fornendo dati precisi, che si riveda il contributo alimentare stabilito in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Mancando oggi qualsiasi prognosi su quanto la convenuta potrà ricavare dalla vendita del fondo, non è possibile anticipare un giudizio. L'attore va rimesso pertanto, soccorrendone i presupposti, a un'eventuale azione di modifica (art. 129 cpv. 1 seconda frase CC).

#### **E. 21**

L'appellante rifiuta ogni contributo alimentare alla moglie, rimproverando a quest'ultima di avere deliberatamente provocato lo stato di necessità in cui si trova. Intrattenendo per anni una relazione extraconiugale – egli prosegue – costei lo ha obbligato a chiedere il divorzio. L'assunto non può trovare ascolto. L'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC prescrive che un contributo alimentare “può essere eccezionalmente rifiutato o ridotto ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa”. La norma si riferisce però al caso in cui un coniuge richiedente abbia

deliberatamente provocato le ristrettezze economiche in cui si trova, per esempio dilapidando la propria sostanza o acquistando beni voluttuari di lusso. Non riguarda invece il coniuge che ha provocato – o concorso a provocare – la disunione, disattendendo i doveri che derivano dal matrimonio, poiché ciò equivarrebbe a reintrodurre nel diritto del divorzio la nozione di colpa espunta dal legislatore federale oltre un decennio addietro (FF 1996 I 31 n. 144.3 e 46 n. 146.22). Il richiamo dell'appellante all'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC si rivela pertanto infruttuoso.

## **E. 22**

L'attore contende anche gli accrediti per compiti educativi che il Pretore ha attribuito alla convenuta. Egli definisce la pretesa esorbitante e nuova, poiché chiesta solo dopo lo scambio degli allegati preliminari. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertata la propria competenza al proposito, ha assegnato tali accrediti a AO 1, ciò che nel memoriale conclusivo l'attore non contestava (sentenza impugnata, pag. 74, consid. 25). a) Prima della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS le donne e gli uomini che rinunciavano – in tutto o in parte – a esercitare un'attività lucrativa per educare i figli si trovavano discriminati. Tale situazione è stata corretta con l'introduzione degli “accrediti per compiti educativi o di assistenza”. Tali accrediti non consistono in prestazioni in denaro, ma in un supplemento aritmetico che si aggiunge al reddito proveniente da attività lucrativa. Pertanto, essi sono presi in considerazione solo al momento in cui la rendita è erogata. L'accredito corrisponde al triplo della rendita di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). Un solo accredito completo (accredito educativo e di assistenza) è accordato per ciascun anno civile. Gli accrediti producono effetti solo se il limite da cui scaturisce la rendita AVS massima non è stato (ancora) raggiunto (riepilogo in: < [https://www.infomutterschaft.ch/quando\\_si\\_smette\\_di\\_lavorare/pensare\\_al\\_pensionamento/accrediti\\_per\\_compiti\\_educativi\\_e\\_di\\_assistenza?lang=it](https://www.infomutterschaft.ch/quando_si_smette_di_lavorare/pensare_al_pensionamento/accrediti_per_compiti_educativi_e_di_assistenza?lang=it) > ). b) Una persona assicurata beneficia dell'accredito per compiti educativi in base agli anni dedicati alla cura di uno o più figli minori di 16 anni (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS). Il numero dei figli è irrilevante. L'autorità parentale è il criterio decisivo per riconoscere il diritto all'accredito per compiti educativi. Se l'autorità parentale è esercitata da un solo genitore, quest'ultimo beneficia automaticamente dell'integralità dell'accredito. Se invece i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale, l'attribuzione dell'accredito per compiti educativi dipende da fattori quali il matrimonio, il divorzio o il rapporto di concubinato o dalla misura in cui ciascun genitore esercita l'autorità parentale su figli comuni (<<https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.i>>, punto 2). c) Trattandosi di coppie sposate, l'accredito per compiti educativi spetta in ragione di metà a ciascun genitore, senza riguardo a chi abbia di fatto educato i figli (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). In occasione di ogni decisione concernente l'autorità parentale congiunta, l'attribuzione della custodia o la partecipazione a compiti di cura, il giudice o l'autorità di protezione dei minori e degli adulti stabilisce d'ufficio a chi assegnare gli accrediti per compiti educativi. In rapporto a quanto ciascun genitore provvede alla cura dei figli, l'autorità competente decide se attribuire gli accrediti per compiti educativi interamente a un genitore o se suddividere tali accrediti a metà (art. 52 f bis cpv. 1 e 2 OAVS). d) Nella fattispecie il Pretore non ha attribuito a AO 1 l'accredito per compiti educativi quando ha omologato l'accordo raggiunto dai coniugi il 22 aprile 2015 che, a protezione dell'unione coniugale, affidava la custodia parentale di J\_\_\_\_\_ alla madre. Il figlio ha poi compiuto 16 anni il 22 dicembre 2017, in pendenza di divorzio. Da quel momento nessuno dei coniugi ha più avuto diritto ad accrediti per compiti educativi. Il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata con cui il Pretore attribuisce tali accrediti

“integralmente alla madre” è quindi senza oggetto, il giudice del divorzio non potendo modificare a titolo retroattivo (tornando per di più a giudicare in una procedura a tutela dell'unione coniugale) l'accredito per compiti educativi che spetta in ragione di metà a ciascun genitore. Può darsi che al momento in cui si tratterà di erogare a AO 1 la rendita AVS l'autorità amministrativa decida di conteggiare integralmente l'ammontare degli accrediti per compiti educativi alla medesima (<<https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.i>>, punto 5). La questione esula tuttavia dall'attuale giudizio e non può essere vagliata in questa sede.

VI. Adeguamento dei contributi alimentari al rincaro

### **E. 23**

L'appellante contesta l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Non spiega tuttavia perché. La legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC, 282 cpv. 2 lett. d CPC: sentenza del Tribunale federale 5A\_685/2012 del 5 novembre 2012 consid. 5.2 con rinvio), ma le clausole d'indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo) e per prassi costante questa Camera mantiene dunque, di massima, la clausola dell'adattamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Si giustifica così di salvaguardare il potere d'acquisto dei contributi ancorandoli all'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 2020 (come ha disposto il Pretore), da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del gennaio precedente, la prima volta nel gennaio 2021. Il debitore potrà liberarsi nondimeno di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (Rep. 1996 pag. 126; DTF 127 III 294; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.179 del 17 luglio 2013 consid. 13).

VII. Sulle spese processuali e le ripetibili

### **E. 24**

Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una lieve riduzione del contributo alimentare per la convenuta, ma esce sconfitto su tutto il resto. Si giustifica perciò che sopporti equitativamente nove decimi degli oneri processuali e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni per il tramite di una legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sulle spese processuali e le ripetibili di primo grado (poste a carico dell'attore), oneri che riguardano anche il procedimento cautelare e che possono di conseguenza rimanere invariati.

VIII. Sui rimedi giuridici a livello federale

### **E. 25**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in concreto la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 5 e 6 della sentenza impugnata sono così riformati: 5. cpv. 1 seconda frase ( nuovo ): Dopo la maggiore età del figlio J \_\_\_\_\_ i contributi alimentari per lui saranno corrisposti direttamente al beneficiario. 6. AP 1 è condannato a versare a AO 1 fino al pensionamento della medesima, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: 6.1 fr. 1200.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, 6.2 fr. 1145.– mensili se alla vendita dell'abitazione coniugale è ancora in vigore l'obbligo contributivo in favore del figlio J \_\_\_\_\_, 6.3 fr. 1743.60 mensili se alla vendita

dell'abitazione coniugale è terminato l'obbligo contributivo in favore del figlio J\_\_\_\_\_. Il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata sull'attribuzione degli accreditati per compiti educativi è dichiarato senza oggetto. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese processuali di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un decimo a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'appellante medesimo, che rifonderà a AO 1 fr. 7000.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione: – avv. dott. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.